

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 13

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319 e 319-bis del codice penale; nonchè agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 3 luglio 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.10 MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 12 giugno 1992

1) *Premessa*

Dalle indagini svolte sinora nel procedimento è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riferibili alla gestione di Enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale quasi interamente controllato da Enti pubblici territoriali ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progett-

tazione e costruzione di opere pubbliche e riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici amministratori, pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici dell'area milanese.

Le indagini hanno ricevuto un particolare impulso, il 17 febbraio 1992, a seguito dall'arresto in flagranza per concussione di Mario Chiesa, esponente del PSI e presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e del PAT (ente pubblico il cui Presidente, oltre che l'intero Consiglio di Amministrazione, viene nominato dal Consiglio Comunale di Milano), colto nell'atto di ricevere da Luca Magni, titolare dell'impresa ILPI srl, sette milioni di lire, somma connessa all'appalto relativo alle pulizie del PAT, aggiudicato alla stessa impresa, e che rappresentava parte del prezzo (il 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), che il Magni era costretto a pagare, periodicamente all'atto del rinnovo dell'appalto, per poter ottenere l'affidamento di successivi incarichi ed evitare il ritardo strumentale dei pagamenti a lui dovuti per l'esecuzione del contratto.

Gli atti investigativi disposti a seguito dell'arresto hanno consentito di sequestrare a Chiesa e, ai suoi familiari, in parte in Italia e in parte in Svizzera, somme di denaro, titoli di credito e quant'altro, per un importo complessivo di oltre quindici miliardi, evidentemente costituenti il ricavato di attività analoghe a quella che aveva visto coinvolto il Magni, nonchè documenti utili per il prosieguo delle indagini.

Per tale ragione sono stati disposti accertamenti su tutti gli appalti effettuati dal PAT negli ultimi 5 anni; in particolare sono stati sentiti i legali rappresentanti delle imprese che avevano ottenuto nel periodo considerato appalti per oltre 100 milioni annui: parecchi di loro hanno ammesso di essere stati costretti a pagare a Chiesa Mario somme di denaro per non essere esclusi dalle convocazioni per le licitazioni private ovvero per non subire obiezioni finalizzate a ritardare i pagamenti od essere ostacolati nella fase di esecuzione delle opere (fra questi principalmente gli imprenditori Fos-

sati, Borroni, Filisetti, Minguzzi, Gioia, Trovati, Mariotti Zanetto, Carobbi Anna).

A seguito di quanto emerso è stato emesso nei confronti del Chiesa un nuovo e più articolato provvedimento restrittivo, successivamente al quale l'indagato si è dichiarato disponibile a rendere ampio interrogatorio sui fatti a lui contestati e, più in generale, sul suo curriculum criminale.

La notizia del rinvenimento dei titoli e, soprattutto, delle somme depositate su conti correnti bancari, unitamente a quella relativa alla decisione di Chiesa di rivelare agli investigatori come si era procurato queste disponibilità, notizia ovviamente diffusasi rapidamente negli ambienti di riferimento del medesimo, induceva altri imprenditori, informati a qualsiasi titolo sui fatti, a presentarsi spontaneamente all'Autorità Giudiziaria per riferire quanto era a propria conoscenza (con frequente ammissione da parte di costoro di una propria partecipazione attiva nelle transazioni monetarie illecite collegate alla concessione o alla gestione degli appalti).

Nel frattempo Chiesa, che già aveva reso piena ammissione, ha inteso rendere più ampie dichiarazioni in ordine ai fatti oggetto delle indagini descrivendo nei dettagli i metodi seguiti per alterare i risultati delle gare d'appalto (prevalentemente eseguite a mezzo di licitazione privata, secondo la procedura prevista dall'articolo 1 lettera c) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con fissazione preventiva e segreta da parte della Pubblica Amministrazione dei limiti di minimo e massimo ribasso ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge) in favore degli imprenditori che promettevano di corrispondergli somme di danaro, sempre commissionate all'entità degli appalti stessi: ammettendo che egli in pratica segnalava loro il contenuto della scheda segreta.

La notizia della piena collaborazione di Chiesa con il magistrato inquirente anche su queste ultime circostanze ha determinato alcuni pubblici amministratori ad abbandonare le cariche ricoperte e ad assumere un atteggiamento di disponibilità verso l'Autorità procedente (ad esempio Mosini).

Ad atteggiamenti simili si determinavano infine, seppur con sfumature a volte diverse, anche coloro nei confronti dei quali si era ritenuto di elevare contestazioni specifiche.

L'attività di riscontro finora svolta ha sistematicamente confermato le dichiarazioni in atti: a titolo di esempio possono essere confrontati il documento contestato ad Angelo Simontacchi (responsabile della Torno) nel corso dell'interrogatorio; le schede prodotte da Renato Colombo (titolare della Colombo costruzioni edilizie snc) in sede di interrogatorio; le somme e la documentazione bancaria sequestrate ad Ivando Tamagni (dipendente IPAB); la documentazione prodotta da Fabrizio Garampelli (responsabile della IFG Tettaman- ti). Anche le dichiarazioni rese, pur essendo innumerevoli e reiterate, trovano nella quasi totalità reciproca rispondenza e vicendevole riscontro. Inoltre molti imprenditori hanno fornito la prova documentale del modo con cui si sono procurati le provviste per far fronte al pagamento delle tangenti (ad esempio Romagnoli Vincenzo, Braglia Ivo, Marzocco Alessandro).

Il complesso del materiale acquisito delinea con precisione l'esistenza nell'area milanese di un sistema di gestione degli Enti pubblici e dei rapporti con gli imprenditori caratterizzato dalla movimentazione di somme di denaro complessivamente molto ingenti. Tale movimentazione non aveva, invero, altra ragione ed altri scopi se non quelli di manipolare le procedure per la scelta del contraente che doveva fornire l'opera o il materiale, ovvero eseguire i lavori, di alleggerire i controlli sulla esecuzione ed evitare intralci nella gestione degli stessi, di evitare gravosi ritardi dei pagamenti da parte degli Enti. Tale movimentazione di somme di denaro aveva come caratteristica specifica la destinazione finale delle somme stesse. Queste, infatti, solo in parte - e non sempre - venivano trattenute dai funzionari che le avevano richieste o ricevute, mentre più spesso venivano da questi versate ad esponenti politici che, ricoprivano o meno cariche pubbliche, avevano per lo più svolto quanto

meno una funzione di garanzia dall'aggiudicazione della gara d'appalto, dalla favorevole gestione del contratto, dalla tempestività dei pagamenti e così via.

Maurizio Prada, presidente dell'ATM e segretario amministrativo della Democrazia Cristiana milanese a partire dagli anni '80, vicesegretario politico milanese e segretario amministrativo regionale dello stesso partito a partire dal 1990; Sergio Radaelli, membro del Consiglio di amministrazione dell'ATM, importante collettore di finanziamenti per il Partito Socialista Italiano; Luigi Carnevale Miyno, consigliere di amministrazione della MM che curava gli interessi del Partito comunista italiano-Partito democratico della sinistra nella Metropolitana Milanese, Sergio Soave, vice presidente nei secondi anni '80 del Comitato Regionale della Lega delle Cooperative, Marco Annoni, membro della commissione SEA, Augusto Rezzonico, vice segretario amministrativo nazionale della DC e presidente FNM, Mario Chiesa, presidente del PAT ed esponente del PSI milanese, Matteo Carriera, Presidente IPAB ed esponente del PSI milanese, Epifanio Li Calzi, progettista per conto di qualificati Enti pubblici ed esponente del PCI (ora PDS) milanese, Walter Armanini, Assessore socialista al Comune di Milano, Bruno Cremascoli, membro del Consiglio di Amministrazione IPAB ed esponente del PCI cittadino, Alfredo Mosini, Assessore socialista del Comune di Milano, Gianstefano Frigerio, segretario politico regionale della DC, Clemente Rovati, Angelo Simontacchi, Mario Lodigiani, Gabriele Mazzalveri, Paolo Pizzarotti, Fabrizio Garampelli, Ugo Fossati, Egidio Proverbio, Ivo Braglia, Alessandro Marzocco, Massimo Finzi ed altri qualificati imprenditori dell'area milanese, nonché la testimonianza fornita dall'ex deputato e attuale assessore DC Massimo De Carolis, hanno presentato con le loro complessive dichiarazioni un quadro omogeneo in ordine alla distribuzione tra i vari partiti del ricavato dai contatti delittuosi con il mondo imprenditoriale, paradigma praticato non soltanto nella gestione dei grandi lavori appaltati dalla Metropolitana Milanese, dall'Azienda

Trasporti Municipali, FNM, SEA, IPAB e così via, ma anche nella gestione corrente di taluni altri Enti pubblici come ospedali, Enti di assistenza, eccetera. Tralasciando i dettagli, secondo un accordo evidentemente prestabilito, gli illeciti guadagni andavano divisi in più parti: di queste, una andava alla Democrazia Cristiana, una al Partito Socialista Italiano (erano queste probabilmente le fette più grosse), una al Partito Comunista Italiano - Partito Democratico della Sinistra, una parte - comunque ridotta - ad altri partiti, sembra di capire a quelli più significativamente coinvolti nelle amministrazioni che producevano gli illeciti profitti (si vedano, sull'argomento, gli interrogatori delle persone finora citate e in particolare: interrogatori di Prada Maurizio, Radaelli Sergio, Carnevale Miyno Luigi, Soave Sergio, Carriera Matteo, Mosini Alfredo, Cremascoli Bruno, Frigerio Gianstefano, Rezzonico Augusto).

In sostanza - come può rilevarsi da una lettura coordinata e d'insieme delle numerose dichiarazioni di cui ai verbali che si producono allegati alla presente richiesta - nel territorio milanese da diversi anni si è venuto a creare un particolare «ambiente di favore» di cui hanno goduto taluni esponenti politici dei maggiori partiti e taluni imprenditori contigui ai predetti politici di riferimento.

Entrambi ne hanno tratto un illecito vantaggio a scapito del fondamentale principio della trasparenza amministrativa. Infatti:

da una parte, gli imprenditori sono riusciti ad accaparrarsi appalti e forniture senza una trasparente valutazione delle regole correnti del mercato; in particolar modo ricorrendo a bandi di gara truccati (ad esempio: conoscendo in anticipo il contenuto della scheda segreta, inserendo nei bandi clausole capestro tali da restringere immotivatamente e strumentalmente la griglia dei concorrenti, facendo offerte al ribasso sproporzionate per poi effettuare costose varianti in corso d'opera, frazionando capziosamente l'entità degli appalti e/o delle forniture in modo tale da avvalersi della facoltà di estendere il contratto al

primo contraente senza procedere a nuova gara, fissando termini ridottissimi per non dare modo alla concorrenza di valutare le proprie potenzialità, limitando la gara solo ai concorrenti che avevano già svolto analoghi lavori e così via);

dall'altra parte, i politici in questione (direttamente o, più frequentemente, tramite i pubblici amministratori cui gli Enti pubblici di riferimento avevano affidato tali incarichi proprio per gestire la spartizione delle somme) hanno ricevuto, quale compenso sinallagmatico rispetto alla illecita opportunità offerta ai suddetti imprenditori, una percentuale del valore dell'appalto che essi hanno introitato sia per fini personali sia per provvedere alle spese di gestione dei partiti e/o delle correnti di appartenenza. Detta percentuale - variabile, a seconda dei settori merceologici considerati, dal 3 per cento (settore edile avanzato) al 15 per cento (settore pulizia), di regola non ha rappresentato un costo per le imprese giacchè la relativa somma è stata ricaricata sul costo dell'appalto (ad esempio riducendo la percentuale di sconto, aumentando i prezzi in sede di varianti in corso d'opera, esponendo costi non giustificati da buona amministrazione) e quindi in ultima analisi gravando detti costi sulla collettività.

Un riepilogo più complessivo delle illecite dazioni di denaro da parte degli imprenditori a favore di pubblici amministratori e politici di rilievo è contenuto nell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano - Sezione V del 22 maggio 1992, n. 373/92, che si allega e a cui si rinvia per una migliore conoscenza (cfr. documento in atti).

Nel quadro complessivo ora esposto emergono anche le seguenti circostanze, rilevanti in questa sede.

2) *Le vicende relativa alla SEA spa*

Esiste in Milano la Società per azioni SEA - Società per gli esercizi aeroportuali - il cui capitale è sottoscritto, per la quasi totalità da enti pubblici, che per effetto di

una convenzione con lo Stato ed in applicazione delle leggi: 18 aprile 1962, n. 194; 20 giugno 1966, n. 533; 2 aprile 1968, n. 515; 8 maggio 1971, n. 420; 27 aprile 1978, n. 158, oltre che del codice della navigazione e di altri provvedimenti regolamentari o di attuazione, gestisce i servizi aeroportuali dell'area milanese.

Il finanziamento della suddetta Società è assicurato, fra l'altro, mediante il prelievo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, che ha abrogato la legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Detta società gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, aeroporti privati ma aperti al traffico commerciale e che sono i principali aeroporti dell'area urbana milanese.

Sulla scorta della normativa menzionata e per la situazione in atto, si deve ritenere che gli amministratori ed i dipendenti di tale Società siano persone incaricate di un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Con legge 22 agosto 1985, n. 449, sono stati previsti interventi per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'aeroporto di Malpensa e con successive convenzioni, fra la SEA spa ed il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono state demandate ad organi SEA alcune funzioni che debbono ritenersi pubbliche, fra cui la selezione, attraverso apposita commissione, delle offerte di partecipazione alle gare di appalto.

Nell'ambito delle indagini svolte da questa procura e delle quali si è riferito, sono state acquisite le dichiarazioni di Pizzarotti Paolo, il quale ha fra l'altro riferito che la Pizzarotti spa (della quale è azionista) aveva partecipato ad una gara per lavori relativi a «Malpensa 2000» (il cui appalto è stato bandito nel dicembre 1989), effettuando nel febbraio 1990 un'offerta per lire 147 miliardi circa, tramite un'associazione di imprese, denominata SCARL e così composta: Pizzarotti spa; INCO spa (del gruppo Italstat); Italedil spa (del gruppo Italstat); CMFSUD spa (del gruppo Italimpianti); Dioguardi spa; Bonifati spa; Cooperativa costruttori di Argenta; COGECO spa; Maltauro spa; Magri spa; Mazzalveri e Comelli

spa; Edilmediolanum spa; Edilmonari spa; COMAPRE spa.

Ha riferito il Pizzarotti, negli interrogatori resi in data 5 maggio 1992 e 9 giugno 1992, che in relazione alla possibilità di costituire l'associazione di imprese unitamente ad aziende a partecipazione pubblica, e comunque in relazione alla gara di appalto in questione, ebbe a corrispondere la complessiva somma di lire un miliardo e trecento milioni così ripartita:

lire 800 milioni al senatore Citaristi Severino, segretario nazionale amministrativo della Democrazia cristiana;

lire 500 milioni all'avvocato Annoni Marco, membro della commissione per la valutazione delle offerte.

La somma di lire 800 milioni, conferita al senatore Citaristi, è stata erogata dalla Pizzarotti spa, da altra società del gruppo Pizzarotti, ossia dalla IPL srl, e da Pizzarotti Paolo personalmente, con le forme previste per le erogazioni di finanziamenti a favore di partiti politici.

La somma di lire 500 milioni, consegnata ad Annoni, è stata corrisposta per contanti e senza riscontro nella documentazione contabile di tali società.

Va peraltro segnalato che l'avvocato Annoni risulta coinvolto anche in altro episodio di corruzione, in concorso con il presidente della SEA, Manzi Giovanni, allora vice presidente Mongini Roberto ed altre persone.

A dire dell'Annoni, la somma di lire 500 milioni era a lui personalmente destinata e di parte della stessa egli si è dichiarato ancora in possesso.

3) *La posizione del senatore Citaristi*

Il senatore Citaristi, presentatosi spontaneamente all'ufficio del Pubblico Ministero, nel dichiarare di aver effettivamente ricevuto numerosi contributi da parte del gruppo Pizzarotti, ne ribadiva l'assoluta liceità anche sulla considerazione che similari contributi erano già stati erogati, in epoca non sospetta a suoi predecessori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è già detto che la somma di lire 800 milioni, consegnata al senatore Citaristi, è stata erogata nell'apparente e formale rispetto delle norme sul finanziamento dei partiti politici. Risultano effettuati i seguenti versamenti:

25.10.89	lit 200.000.000	Pizzarotti;
09.07.90	lit 200.000.000	IPL srl;
04.03.92	lit 100.000.000	Pizzarotti Paolo;
04.04.92	lit 300.000.000	Pizzarotti SpA.

Risulta peraltro dagli atti il collegamento fra la somma in questione e l'appalto vinto dalla Pizzarotti SpA con le aziende associate, così come risulta il collegamento fra tale somma e quella di cinquecento milioni corrisposta all'Annoni.

Ha dichiarato infatti il Pizzarotti Paolo (v. interrogatorio 9 giugno 1992): «della somma di cui ho detto, e cioè 1.300 milioni, 650 sono rimasti effettivamente a carico mio o della Spa o di altre società del gruppo Pizzarotti, mentre 650 milioni sono stati da me raccolti, con l'avvertenza che si tratta di cifre indicate come approssimate, dalle seguenti altre imprese partecipanti all'appalto:

150 milioni dalla Maltauro SpA in persona di Enrico Maltauro;

140 milioni dalla Magri SpA in persona di Paolo Magri;

90 milioni da COGECO spa in persona dell'ing. Mari;

70 milioni da COMAPRE SpA in persona di Leonida Perrella;

90 milioni da Mazzalveri e Comelli Spa;

60 milioni da Edilmidiolanum SpA; queste ultime tre rimosse da un dirigente della Pizzarotti, Antonucci Ruggero. Preciso che tali somme mi sono state corrisposte a fine 1990 dopo che avevo versato i soldi ad Annoni e buona parte del denaro a Citaristi».

Dalle suddette dichiarazioni risulta evidente che la regolarità formale dei versamenti a favore della Democrazia Cristiana nasconde una sostanziale violazione delle leggi 2 maggio 1974 n. 195 e 18 novembre 1981 n. 659.

Infatti, è di tutta evidenza che le somme corrisposte dalla Pizzarotti SpA, dalla IPL srl e da Pizzarotti Paolo alla Democrazia Cristiana provenivano soltanto in parte da tali soggetti, mentre nella realtà la somma complessiva di lit 1.300.000.000 proveniva per la metà da tali soggetti e per l'altra metà dalle altre società sopra menzionate, senza che il contributo risultasse deliberato dagli organi sociali competenti di tali società, ed iscritto nei relativi bilanci.

Poichè i finanziamenti a partiti politici sono leciti alla doppia condizione che avvengano nel rispetto delle regole formali sopra indicate, da un lato, e che non siano vietati da altre disposizioni di legge, dall'altro, tali finanziamenti erano comunque illeciti in quanto vietati dall'articolo 319 del codice penale.

Infatti, il Pizzarotti ha affermato (e comunque ciò risulta con tutta evidenza dalla distribuzione dei costi) che l'esborso complessivo di 1.300 milioni era in relazione all'appalto per la costruzione della nuova aerostazione dell'aeroporto di Malpensa, e parte della somma (500 milioni) risulta erogata a un componente della commissione di aggiudicazione, l'altra parte al partito politico nella cui area il predetto componente milita.

Del resto, dalle dichiarazioni dello stesso Pizzarotti, risulta che l'erogazione alla D.C. sia stata resa necessaria dalla freddezza mostrata da Zamorani Alberto Mario, dirigente Italstat, ad una prima richiesta di formazione di un raggruppamento di imprese fra la Pizzarotti e società di tale gruppo a partecipazione pubblica. Solo dopo l'inizio delle erogazioni, il Pizzarotti trovò migliore accoglienza. In particolare Pizzarotti al riguardo ha riferito: «... Ho pensato di ricercare un partner estremamente qualificato a livello internazionale e nazionale e perciò mi sono rivolto all'ITAL-STAT ... Mi sono allora rivolto al vice

direttore generale e responsabile dell'ufficio promozioni, Dott. ZAMORANI al quale spiegai la opportunità di associarci nel tentativo di conquistare l'appalto in questione. Notai però una certa freddezza da parte di costui nell'entrare in rapporti di affari con la PIZZAROTTI SpA.

Così stando le cose ritenni opportuno far intervenire sullo ZAMORANI qualche personalità politica di rilievo e poiché sapevo che un sicuro politico di riferimento delle aziende del gruppo IRI era ed è l'attuale segretario amministrativo nazionale della Democrazia Cristiana Senatore Severino CITARISTI, mi rivolsi a costui per caldeggiare la mia proposta con l'ITALSTAT.

Naturalmente cercai di fargli capire tangibilmente il mio ringraziamento verso il partito e - con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 195/74 - versai a sue mani una somma di lire 200 milioni, con assegno avente per beneficiario la segreteria amministrativa nazionale della Democrazia Cristiana di Roma ... Ricevuta la somma, il Senatore CITARISTI disse che si sarebbe adoperato verso chi di dovere per caldeggiare la mia richiesta; per quanto possa ricordare parlò del fatto che si sarebbe rivolto all'amministratore delegato o al direttore generale dell'ITALSTAT, rispettivamente tale Avv. SANTONASTASO e Dott. BADÒ (ed infatti ZAMORANI in sede di interrogatorio dell'8 giugno 1992 ha confermato di aver trattato la questione proprio con SANTONASTASO). Nei giorni successivi ricevetti una telefonata da parte del senatore CITARISTI, il quale mi disse che la situazione si era sbloccata e che quindi potevo tornare dal Dott. ZAMORANI, cosa che feci.

Naturalmente allorché discussi della faccenda con il Senatore CITARISTI gli feci anche presente che, qualora l'operazione fosse andata a buon fine, io sarei stato riconoscente nei confronti della Democrazia Cristiana con ulteriori versamenti di denaro ... Le somme in questione le ho versate inizialmente al fine di richiedere al CITARISTI il suo intervento presso i responsabili della ITALSTAT e successivamente per dimostrare tangibilmente il mio ringraziamento per quanto aveva fatto.

Dopo la segnalazione avuta dal CITARISTI mi recai nuovamente dal vice direttore dell'ITALSTAT ZAMORANI e questa volta trovai accoglienza. Insieme decidemmo di formare un cartello di imprese più che presentabile ed in pratica avvenne che individuammo delle imprese che o per capacità tecniche o per la loro presenza nel territorio potevano farci dimostrare come anche politicamente più completi verso la committenza. In pratica venne scelta la COOPERATIVA ARGENTA perchè è bene che in ogni serio raggruppamento venga inserita una società facente parte della lega cooperative onde tener buone le aspettative dell'area comunista e di sinistra in genere. La ditta CMFSUD venne inserita perchè essa è proprietaria di stabilimenti e quindi ci permetteva poter dimostrare il requisito di cui al punto H3 del bando (stabilimenti con capacità produttiva non inferiore a 30 mila tonnellate di acciaio annuo). La ditta BONIFATI venne prescelta dalla ITALSTAT sia perchè è un'impresa il cui legale rappresentante è vicino all'area del PSI sia perchè esiste rapporto di amicizia tra il BONIFATI e lo ZAMORANI ... Allorchè trattai la questione con lo ZAMORANI ci rendemmo conto che per evitare di non essere ben considerati in sede di valutazione delle offerte bisognava in qualche modo garantire un flusso di denaro a personaggi politici. Io come detto mi sono occupato di finanziare la Democrazia Cristiana nel modo sopra indicato nel senso cioè che ho dato quel denaro al Senatore CITARISTI proprio a ringraziamento della sua presentazione a ITALSTAT prima e poi per l'appalto ricevuto ...».

Allo stato, e con riserva di approfondimenti investigativi (che il termine di trenta giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere non ha consentito di concludere), è da ritenere che il bando per la gara poi vinta dal raggruppamento di imprese facente capo alla Pizzarotti, possa esser stato redatto con l'introduzione di clausole talmente selettive da restringere moltissimo il campo dei possibili concorrenti, mentre il rilevante ribasso operato dal raggruppamento vincitore dovrà essere valutato alla

luce di una prevista variante per un costo aggiuntivo di quarantacinque miliardi di lire, in relazione alla quale non consta sia ancora intervenuta approvazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

4) *Le ipotesi di reato contestate*

Le condotte ascritte al senatore Citaristi integrano delitto di cui agli articoli 4 legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 legge 2 maggio 1974, n. 195, in relazione all'illecito finanziamento al partito di cui è segretario nazionale amministrativo.

Tali condotte, una volta ritenuto il collegamento fra le somme corrisposte al Citaristi e quelle corrisposte ad Annoni, e l'aggiudicazione della gara, integrano altresì il delitto di corruzione aggravata, allo stato da ritenersi per atto contrario ai doveri di ufficio.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo ufficio ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 del codice di procedura penale.

5) *Richiesta di autorizzazione a procedere e capi di accusa*

In considerazione degli argomenti sinora esposti;
Visti gli articoli 343, 344 c.p.p.;
Visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

Il pubblico ministero chiede:

l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, se del caso, qualunque atto fra quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 343 c.p.p. nei confronti del Senatore Severino CITARISTI, per i seguenti delitti:

A) delitto p. e p. dagli articoli 81, 110, 319, 319-bis c.p., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso con

Annoni Marco (pubblico ufficiale siccome membro della commissione della SEA - Società Esercizi Aeroportuali - SpA, i cui organi sono comunque quanto meno incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.), commissione deputata ad esaminare le offerte dei partecipanti alla gara per Malpensa 2000, nonché in concorso con Zamorani Alberto Mario (vice direttore generale della Italstat, gruppo al quale appartengono alcune delle imprese associate che poi si aggiudicarono la gara di che appresso) ed altri ancora, direttamente ed indirettamente, riceveva da Pizzarotti Paolo, Mazzalveri Gabriele, Rovati Clemente, Perrella Leonida e da altri, denaro affinché il predetto pubblico ufficiale ed altri compissero, e perchè avevano in parte già compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio; ed in particolare perchè, per il tramite di Pizzarotti Paolo (legale rappresentante della Pizzarotti SpA, mandataria della S.C.A.R.L. aggiudicataria dei lavori di Malpensa 2000 e della quale risultano mandanti anche le imprese Maltauro SpA, Magri SpA, COGECO SpA, Edilmonari SpA), ed in concorso coll'Annoni, riceveva, in tempi diversi, la complessiva somma di lire un miliardo e trecento milioni (dei quali 800 milioni direttamente versati ad esso Citaristi e 500 milioni all'Annoni), somme corrisposte in riferimento alla gara indetta dalla SEA SpA per la costruzione di opere di ampliamento ed ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto Intercontinentale di Milano Malpensa (gara disciplinata secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla legge 22 agosto 1985, n. 449, dalla legge 18 aprile 1962, n. 194, dalla convenzione 7 maggio 1962, n. 191, dalla convenzione col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile n. 4014 del 16 dicembre 1986, foglio D.G. n. 212781 del 23.12.85, dalla delibera Consiglio Regionale n. IV/274 del 3 giugno 1986, foglio n. 206366 del 18 luglio 1989, dalla nota n. 140421 del 27 novembre 1989 del Ministero dei trasporti, dalla legge 584-77, richiamata dalla delibera del Comitato esecutivo SEA del 21 febbraio 1989); ed in particolare perchè il Citaristi si ingeriva nella procedura della

gara onde pervenire, anche per il tramite di Annoni e di Zamorani Alberto Mario (il quale aveva concorso ad inserire l'Annoni nella commissione predetta) alla predisposizione di un avviso di gara sufficientemente selettivo (ad es.: punto h3 del bando) al fine di escludere altre qualificate imprese concorrenti e per indurre Annoni ed altri eventuali membri della commissione preposta all'esame delle candidature a privilegiare le imprese, poi risultate aggiudicatrici, rispetto alle altre concorrenti in sede di valutazione delle offerte quali-quantitative presentate.

Con l'aggravante che dal fatto derivava la stipulazione del contratto nel quale è interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale Annoni Marco.

In Milano e Roma fino al marzo 1992.

B) delitto p. e p. dagli articoli 81 c.p., 7 legge 2-5-74, n. 195 e 4 legge 8.11.81 n. 659, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di segretario amministrativo nazionale della Democrazia Cristiana, riceveva in tempi diversi la complessiva somma di lire ottocentomilioni per il tramite di Pizzarotti Paolo, erogazione vietata dall'art 319 c.p. siccome compendio del delitto di cui al capo precedente e comunque perchè corrisposte apparentemente da Pizzarotti Paolo, dalla Pizzarotti SpA e dalla IPL srl, ed in realtà, con riferimento a seicentocinquanta dei millecento milioni sopra indicati, anche da soggetti diversi dai predetti (e segnatamente da: Maltauro SpA quanto a 150 milioni; Magri SpA quanto a 140 milioni; COGECO SpA quanto a 90 milioni; COMAPRE SpA quanto a 70 milioni; Mazalveri e Comelli SpA quanto a 90 milioni; Edilmediolanum SpA quanto a 60 milioni) e senza che tuttavia ciò risultasse dai bilanci delle società occultamente erogatrici, e senza che i contributi in questione fossero stati deliberati dai competenti organi di tali società.

In Milano e Roma fino al 4 aprile 1992.

Le imputazioni di cui sopra sono naturalmente suscettibili di variazione in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatto nel

corso dell'indagine preliminare o nel corso dell'istruzione dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 c.p.p., assolutamente non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse esser necessario contestare nel prosieguo del procedimento tenendo anche conto che il nuovo processo ha una evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso indice.

Il Sostituto procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Antonio DI PIETRO)

Il Sostituto procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Piercamillo DAVIGO)

Il Sostituto procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica aggiunto
(F.to Dott. Gherardo D'AMBROSIO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. Francesco SAVERIO BORELLI)